

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

PRINCIPALI MISURE E INTERVENTI
NOTA APPROFONDIMENTO
(17/03/2020)



TITOLO II

Misure a sostegno del lavoro

Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Questa disposizione prevede delle norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Considerato l'attuale stato emergenziale sono state previste delle procedure semplificate derogando ai limiti previste dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 148/2015), come ad esempio:

- non occorre effettuare nessuna comunicazione preventivamente alle rappresentanze sindacali;
- non occorre inviare le domande entro i 15 giorni dal verificarsi dell'evento;
- non va effettuato nessun versamento per il contributo addizionale;
- non deve essere valutato il requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro;

Occorrerà invece effettuare l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto anche per via telematica entro tre giorni dalla richiesta.

L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Il termine di presentazione delle domande, la cui causale sarà specificata da successiva circolare INPS, è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Per Cia, per le società di servizi e per gli altri istituti, la possibilità di utilizzare l'assegno ordinario (FIS) è subordinato al fatto che prima di richiedere la prestazione i datori di lavoro devono aver utilizzato gli strumenti di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva e le ferie residue dell'anno solare precedente.

Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

È una forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche per via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

Per i suddetti lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F.) e tale periodo è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Le Regioni inviano all'Istituto, entro quarantotto ore dall'adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Pertanto, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'INPS provvede al monitoraggio della spesa, fornendo i risultati dell'attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Come per l'assegno ordinario, considerando l'attuale stato emergenziale sono state previste delle procedure semplificate derogando ai limiti previste dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 148/2015), come ad esempio:

- non va effettuato nessun versamento per il contributo addizionale;
- non deve essere valutato il requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 (il limite dell'età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), di uno specifico congedo, per

il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Art. 28 Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze

Art. 30 Indennità lavoratori del settore agricolo.

È prevista in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD), non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Tale indennità che verrà erogata dall'INPS non concorre alla formazione del reddito.

Saranno stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Art. 32 Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per

la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Art. 33 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontari dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

Art. 36 - Disposizioni in materia di Patronati

Con l'art. 36 del decreto in commento il Governo ha disposto che i Patronati possono:

- per tutto il periodo in cui permane la situazione emergenziale, derogando all'articolo 4 del D.M. n. 193/2008, acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando la regolarizzazione dello stesso, una volta cessata l'emergenza, prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
- derogando all'art. 7 del DM 193/2008, ridurre gli orari di apertura al pubblico, degli uffici;
ridurre il personale presente negli uffici e diminuire l'afflusso dell'utenza, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile organizzare il lavoro in modalità a distanza
- in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152, i Patronati possono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, non più entro il 31 marzo, ma entro il 30 giugno 2020.
- Entro il 30 giugno 2020, e non più entro il 30 di aprile 2020, dovranno essere comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le statistiche dell'attività svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 49 Fondo centrale di garanzia PMI

Le principali modifiche apportate all'accesso e utilizzo del Fondo:

- garanzia concessa a titolo gratuito per nove mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legge;
- il plafond per singola impresa è elevato a 5Mln. di Euro;
- la copertura massima della garanzia è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo per singola impresa di 1,5Mln. di Euro; la copertura aumenta al 90% in caso di riassicurazione;
- sono ammissibili operazioni di rinegoziazione del debito, purché l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10%;
- possibilità di assicurare l'apporto di amministrazioni e sezioni speciali fino all'80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione;
- viene estesa la garanzia del Fondo anche ad operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato – anche di iniziativa – la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della quota capitale;
- per operazioni fino a € 100.000,00 la probabilità di inadempimento dell'impresa viene determinata esclusivamente in base al modulo economico-finanziario del modello di valutazione dell'istruttoria; le imprese con esposizioni classificate come *sofferenze*, *inadempienze probabili* o che rientrino nella nozione di *imprese in difficoltà* sono escluse;
- per operazioni di investimento nel settore immobiliare turistico-alberghiero, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia per importi oltre € 500.000,00 e con durata oltre i 10 anni;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo con copertura diretta pari all'80% e in riassicurazione al 90%, nuovi finanziamenti con durata 18 mesi meno un giorno e di importo entro € 3.000,00 erogati da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzie per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione.

Art. 54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini

Viene prevista l’ammissione al Fondo di solidarietà per mutui prima casa anche per i lavoratori autonomi e professionisti che abbiano registrato un calo del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21/02/2020 rispetto all’ultimo trimestre del 2019.

Per l’accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Le imprese possono avvalersi (dietro comunicazione prevista al comma 2 con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19) in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (T.U.B.) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29.2.2020;
- proroga fino al 30.9.2020 per prestiti non rateali alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale;
- applicabilità di queste misure alle sole esposizioni debitorie non qualificate come deteriorate alla pubblicazione del D.L.;
- estensione della garanzia del Fondo PMI fino al 33% delle operazioni sopradescritte.

Art. 57 Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

Le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’erogazione del credito a favore delle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo per le PMI presso il Mediocredito Centrale, possono essere assistite da garanzia dello Stato.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa Depositi e Prestiti fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta.

Titolo IV

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 60 - Rimessione in termini per i versamenti

Con l'art. 60 del decreto in commento il Governo ha disposto per tutti, che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Art. 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Si ricorda che l'art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 ha sospeso dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-recettive, ivi comprese le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, il nuovo decreto estende la predetta sospensione a ulteriori categorie di soggetti, tra i quali:

- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Nei confronti delle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator nonché dei suddetti soggetti sono sospesi anche i termini per il versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo.

Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per tutti i soggetti che hanno residenza, comincio fiscale o sede legale in Italia tutti gli adempimenti che scadono tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Per i soli soggetti esercenti attività d'impresa (quindi anche agricola), arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, vengono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La medesima norma ha poi previsto la sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 63 - Premio per i lavoratori dipendenti

È prevista l'erogazione di un bonus di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione in F24.

Art. 64 Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di

lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni di attuazione del credito d'imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona).

Si ritiene che tale bonus possa essere utilizzato anche da coloro i quali esercitano attività agricola anche utilizzando botteghe e negozi accatastati nella categoria C/1.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

Art. 66 Erogazioni liberali Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro. Le erogazioni liberali sono integralmente deducibili dai soggetti titolari di reddito d'impresa. Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Art. 67 - Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Sempre con riferimento alle entrate tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Viene disposto anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione ter nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.

Art. 71 - Menzione per la rinuncia alle sospensioni

I contribuenti che decidono di non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste sopra elencati, nonché da quelli disposti 36 (sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria), ed effettuano alcuni dei versamenti sospesi, possono chiedere “pubblicità” del versamento effettuato attraverso comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Titolo V

Ulteriori disposizioni

Articolo 72 Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese

Si prevede l'Istituzione di un Fondo per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020. L'obiettivo è il potenziamento degli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese. Le iniziative attuabili sono le seguenti:

- realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE;
- potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

Inoltre, si introducono disposizioni temporanee necessarie a snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti previsti dall'articolo ma anche nel caso di quelli afferenti al piano straordinario per la promozione del made in Italy di cui all'articolo 30 del DL n. 133/2014.

Infine, le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 73 – Semplificazioni in materia di organi collegiali

Tale norma mira a consentire – temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza - lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte comunali, dei consigli dei comuni, delle province e della città metropolitane e degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, anche nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità di svolgimento, evidentemente utile per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19. Il comma 3 della medesima norma sospende l'applicazione dei commi 9 e 55 della legge 56/2014, stante l'impossibilità, a causa dell'emergenza epidemiologica, di convocare i sindaci in assemblea. Le modalità procedurali previste ricalcano un modello già adottato da numerosi regolamenti comunali, nonché nella prassi delle società private.

Art. 75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la *diffusione del lavoro agile* e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese

La disposizione in esame intende favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese

In particolare, con la norma, rafforzando quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si vuole implementare, accelerare e semplificare le procedure di acquisto di personal computer portatili e di tablet, per garantire appunto la possibilità di erogare servizi a distanza, in via telematica.

L'intervento normativo proposto, pertanto, consente alle amministrazioni aggiudicatrici come definite dall'articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di fronteggiare l'emergenza e, fino al 31 dicembre 2020, di ricorrere ad una procedura rapida e semplificata di acquisto, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale.

Art. 78 Misure in favore del settore agricolo e della pesca

- La disposizione prevede al comma 1 l'aumento dal 50 al 70% della percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

Una breve riflessione sul comma 1 dell'art. 78 del decreto , che contempla l'aumento dal 50 al 70% della percentuale dell'anticipo PAC 2020 con risorse Nazionali/De Minimis già prevista dalla L. 44/2019: il 2019 è stato il primo di attivazione di questa forma di "anticipazione "rispetto a quella consueta del 70% prevista dai Reg. UE con Fondi Europei ma erogabile solo dal 16 Ottobre al 30 Novembre di ciascun anno .Si sta in queste ore discutendo e ragionando con gli Organismi Pagatori sulle modalità di presentazione delle istanze che dovranno essere necessariamente "semplificate", per i noti problemi di mobilità legati allo stato di emergenza sanitaria . E' in corso mentre scriviamo una riunione convocata da Agea Coordinamento con tutti gli Organismi Pagatori Regionali (OPR) , per elaborare e condividere una proposta operativa di lavoro riguardo sia gli anticipi PAC che l'attività inerente la generalità dei procedimenti amministrativi relativi alla campagna PAC 2020.

- La proposta al comma 2 prevede la costituzione di un fondo nello stato di previsioni del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di 100 milioni di euro per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, il fondo opera in regime *de minimis* ed è destinato per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. I criteri e le modalità sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
- Fondo indigenti +50 mln 2020. Gli Enti caritativi hanno segnalato difficoltà nella distribuzione che spesso è stata garantita solo grazie al supporto della protezione civile Anche nella fase di produzione si sono riscontrati problemi nella fase di trasformazione per la mancanza di manodopera. L'ulteriore chiusura dei mercati esteri ha frenato ancora il settore. Tali situazioni mettono a rischio la collocazione dei

prodotti alimentari sul mercato e aumentano le potenzialità di un forte spreco alimentare.

Art. 80 Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

Si autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sullo strumento agevolativo negoziale dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Lo strumento è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese

I programmi di sviluppo possono essere composti da uno o più progetti d'investimento strettamente connessi e funzionali tra loro e possono comprendere, altresì, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

Art. 87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

Tra i principali aspetti della misura introdotta si segnala che la norma stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili.

Arti. 88 Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di voucher.

Art. 105 Ulteriori misure per il settore agricolo

All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado».

L'intervento mira ad estendere dal quarto grado di parentela o affinità - attualmente stabilito quale limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato – al sesto grado di parentela.

Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero può essere convocata per l'approvazione dei bilanci entro il 30 giugno 2020. Si ricorda che l'art. 2364 c.c., secondo comma, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il

termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ha i seguenti compiti:

1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

La medesima norma prevede inoltre che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e prevedere che l'assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire che l'esercizio del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.